



DETERMINAZIONE N. 1235 DEL 16/11/2022

SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto:

Residenze d'Artista 2022. Determina di accertamento contributo regionale e affidamento in house alla Fondazione Accademia dei Perseveranti.

Responsabile del procedimento: **BOLOGNESI SIMONE**

Responsabile del provvedimento: **GIUNTINI GLORIA**

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza

Affidamento in house

PARERI ED ATTESTAZIONI

Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente atto.

Il Direttore del Servizio Finanziario

(Dott. Niccolò Nucci)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.



Comune di Campi Bisenzio
“Città metropolitana di Firenze”
SETTORE 2 “Servizi alla Persona”
U.O.2.1. Servizi Educativi e Culturali

La Dirigente del Settore 2

(Nominata con Decreto del Commissario prefettizio n. 1 del 17 agosto 2022)

Evidenziata l'importanza che l'iniziativa delle Residenze d'Artista rappresenta per la comunità e il valore che l'Amministrazione Comunale dà all'evento, che si caratterizza per la partecipazione, la condivisione, l'interazione e la presenza dei cittadini;

Dato atto che con Decreto dirigenziale della Direzione generale segretariato generale del Consiglio Regionale n. 595 del 03.08.2022, per la realizzazione di progetti di “valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta “street-art” (L.R. 3/2022 - art. 2, c.1, lett. A). è stato approvato l'elenco dei beneficiari della misura prevista attribuendo al nostro ente la somma di € 13.475,29 (euro tredicimilaquattrocentosettantacinque,29);

Considerato che ai sensi dell'art. 179 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii. “L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza [...]”;

Ritenuto pertanto dover procedere all'accertamento nella parte entrate del Bilancio 2022 del contributo per la realizzazione di progetti di “valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l'arte di strada, cosiddetta “street-art per un importo complessivo di € 13.475,29 (euro tredicimilaquattrocentosettantacinque,29) al Capitolo 427029 “Contributo regionale valorizzazione patrimonio urbano tramite street arts C.S. 656004”;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale 151/2022:

- è stato stabilito di ripetere per l'anno 2022, la positiva esperienza delle “Residenze d'Artista”;
- è stata rilevata la necessità di individuare un soggetto che si occupi della direzione artistica e del coordinamento di tutte le attività propedeutiche alla sua organizzazione;
- sono stati individuati, sulla base degli indirizzi contenuti nella propria deliberazione 114/2022 avente ad oggetto Indirizzi per la realizzazione del Bilancio partecipativo anno 2022, come oggetto di percorsi di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione i blocchi ERP situati in via dei Platani a San Donnino e in via Marconi a Capalle, edifici che presentano, ciascuno, pareti esterne di notevoli dimensioni sulle quali realizzare interventi artistici;
- sono stati forniti all'U.O. 2.1 Servizi Educativi e Culturali gli indirizzi per il concreto avvio delle attività e l'adozione di tutti gli atti necessari alla sua organizzazione, verificando anche la possibilità di procedere ad un affidamento in house nei confronti della Fondazione Accademia dei Perserveranti, la quale persegue finalità di promozione culturale;

Dato atto che:

- la Fondazione Accademia dei Perseveranti è una fondazione costituita a tempo indeterminato il 16 settembre 2014, per la quale il Comune di Campi Bisenzio è il primo e attualmente unico Fondatore;
- la partecipazione del Comune di Campi Bisenzio alla Fondazione è finalizzata alla gestione, promozione e sviluppo di attività artistiche e culturali in proprio o a mezzo di terzi;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) *“Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.”;

Accertato che la Fondazione di partecipazione Accademia dei Perseveranti è una società in house del Comune di Campi Bisenzio, in quanto ricorrono tutte e tre le condizioni sostanziali prescritte dalla normativa di derivazione comunitaria vigente, come si evince dallo Statuto della Fondazione, con particolare riferimento all'art. 5 bis rubricato "Controllo analogo" per quanto attiene alle lett. a) e b) e all'art. 10 rubricato "Fondatori e Partecipanti Fondatori" per quanto attiene la lett. c);

Accertato inoltre che per quanto riguarda l'affinità fra oggetto "sociale" della Fondazione e oggetto delle Residenze d'Artista questa si rinviene negli artt. 3 e 4 dello Statuto, rubricati rispettivamente "finalità e scopo" e "attività", di cui si riporta qui di seguito un estratto:

- "Art. 3 - La Fondazione persegue finalità di promozione culturale, promuovendo, realizzando e partecipando ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di ambito e di rilevanza locale e/o regionale, nazionale ed internazionale, anche attivando forme di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati. Promuove la crescita culturale della comunità locale, anche allo scopo di contribuire allo sviluppo sociale ed economico del territorio campigiano, fiorentino e toscano. La Fondazione operando in ambito culturale sviluppa e consolida l'immagine di Campi Bisenzio, di Firenze e della Toscana a livello nazionale e internazionale collaborando con i soggetti pubblici e privati.";
- "Art. 4 - Promuove iniziative culturali. Organizza mostre, esposizioni, seminari, congressi, convegni di studio ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, didattico, divulgativo e culturale in genere, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti.";

Tenuto conto che l'art. 192 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, che ha recepito la nuova disciplina in materia di "in house providing" dettata dalle Direttive UE nn. 23, 24 e 25 del 2014 in materia di concessioni e appalti dei settori ordinari e speciali, stabilisce quanto segue:

- Comma 1 - è istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi "in house";
- Comma 2 - "ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del

provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.

Viste le Linee guida ANAC n. 7, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016", approvate con determinazione n. 235 del 15.02.2017;

Preso atto che nelle citate Linee guida l'Autorità definisce i soggetti legittimati a richiedere l'iscrizione nel predetto elenco, le modalità e i tempi di presentazione delle richieste di iscrizione e variazione all'elenco "in house" e l'iter per la verifica dei requisiti dei richiedenti tramite una procedura informatica;

Dato atto che è stato provveduto, in osservanza di quanto previsto dalle Linee Guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla presentazione da parte del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) di formale domanda di iscrizione della Fondazione Accademia dei Perseveranti all'elenco istituito presso l'ANAC (domanda n. 4212- prot. n.0048611 del 18/06/2021);

Vista l'offerta tecnica ed economica presentata in data 12 agosto 2022 dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti, attraverso la piattaforma telematica START della Regione Toscana, dalla quale risulta un importo complessivo richiesto per tutte le attività connesse alla direzione artistica e al coordinamento di tutte le attività propedeutiche alla organizzazione dell'iniziativa "Residenze d'artista 2022" pari ad € 14.950,00, oltre oneri di legge;

Verificata la sussistenza della "convenienza" per la collettività nel caso di affidamento delle prestazioni di cui trattasi alla Fondazione Accademia dei Perseveranti, in quanto tale soggetto:

- ha una significativa esperienza nella progettazione e organizzazione di eventi riconducibili alla sfera dell'intrattenimento ludico e culturale, come rappresentazioni di piece teatrali, concerti, spettacoli e meeting letterali;
- con il suo complesso di risorse tecnico strumentali e di personale è in grado di gestire tutti gli aspetti che caratterizzano un evento: dal coordinamento delle molteplici attività che portano dalla fase creativa e di ideazione dell'evento a quella esecutiva, nonché il team di persone coinvolte nella manifestazione e le strategie di marketing e comunicazione;
- ha una profonda conoscenza del territorio e soprattutto del suo substrato culturale, perché parte integrante del tessuto cittadino;
- dispone di personale qualificato, da poter dedicare all'organizzazione delle Residenze d'Artista;
- mette a disposizione i locali per gli eventi previsti in presenza e da remoto, attrezzati con la dovuta strumentazione tecnica.

Evidenziato inoltre che:

- la Fondazione, essendo a totale partecipazione pubblica, garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di programmazione, pianificazione e controllo delle attività ad essa affidate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato;
- l'affidamento in house alla Fondazione, già presente sul territorio con mezzi adeguati e risorse umane in possesso di idonee professionalità, consente di realizzare un significativo risparmio economico e, di conseguenza, un affidamento improntato al principio generale di economicità, evitando anche l'esternalizzazione degli eventuali profitti di impresa;

Ritenuto pertanto che la scelta dell'Amministrazione di autoprodurre l'organizzazione e la gestione delle Residenze d'Artista avvalendosi di un affidamento in house rappresenti una decisione suffragata dai principi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e non sottragga opportunità concorrenziali al mercato settoriale;

Dato atto che:

- relativamente ai requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stati acquisiti il DURC e la visura della C.C.I.A.A. e sono in corso di acquisizione i casellari giudiziari e la certificazione di regolarità fiscale;
- è stata inoltre acquisita nei confronti della citata società la dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla stipula di contratti con il Comune di Campi Bisenzio, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 6 novembre 2012 n°190;

Dato atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento;

Ritenuto pertanto:

- di affidare alla Fondazione di partecipazione Accademia dei Perseveranti Campi Bisenzio, il servizio di organizzazione del Festival dell'Economia Civile anno 2021 – CIG n° Z94389E110, per un importo netto di € 14.950,00 oltre IVA 22%;
- di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo di tutte le verifiche sui requisiti di ordine generale, ex art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di finanziare la spesa complessivamente stimata di € 18.239,00 (IVA 22% inclusa) mediante imputazione ai capitoli 656004 "Spese contributo regionale valorizzazione patrimonio urbano tramite street arts", e 163000 "Spese per progetti partecipativi" e 412000 "Promozione politiche giovanili" i quali offrono la necessaria disponibilità, del bilancio 2022;

Visti:

- gli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 TUEL e 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in tema di determinazione a contrarre;
- l'art. 183, comma 3, del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni ed in particolare l'all. 4/2 relativo al principiocontabile applicato concernente la contabilità finanziaria;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
- il D.Lgs. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici;

Viste inoltre:

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 2021 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo aggiornamento;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2022/2024";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 12 gennaio 2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e del documento denominato "Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2022";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 15 marzo 2022 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione.";

esecutive ai sensi di legge, ognuna con eventuali successive modifiche e integrazioni;

Attestata la regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- di accertare la somma complessiva di € 13.475,29 (euro tredicimilaquattrocentosettantacinque,29) al Capitolo 427029 “Contributo regionale valorizzazione patrimonio urbano tramite street arts C.S. 656004”, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al capitolo di entrata di seguito precisato:

2.

Capitolo/ articolo	Titolo/Tipologia/ Categoria	Identificativo Conto FIN (V liv. piano dei conti)	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
			2022 euro	2023 euro	2024 euro	Es.Succ. Euro
427029	2/0101/01	1	13.475,29	-	-	-

- di precisare, a norma dell'art. 179, comma 2 del vigente TUEL, che trattasi di entrata non ricorrente;
- di affidare alla Fondazione Accademia dei Perseveranti di Campi Bisenzio, con sede legale in Piazza Dante 23 a Campi Bisenzio (CF e PIVA 03464590482) l'organizzazione delle Residenze d'Artista anno 2022 – CIG n° Z94389E110, per l'importo netto di € 14.950,00, in conformità all'offerta tecnica ed economica presentate;
- di subordinare l'efficacia dell'affidamento all'esito positivo delle verifiche sui requisiti di ordine generale, ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di impegnare a favore della Fondazione Accademia dei Perseveranti la somma complessiva di € 18.239,00 (IVA 22% inclusa) mediante imputazione capitoli 656004 “Spese contributo regionale valorizzazione patrimonio urbano tramite street arts”, e 163000 “Spese per progetti partecipativi” e 412000 “Promozione politiche giovanili” del bilancio 2022, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/ articolo	Missione/ Programma/ Titolo/Mac.	Identificativo Conto FIN	CP/ FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
				2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	Es. Succ. Euro
C656004	06.02.01.03	P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c		13.475,29			
C412000	01.01.1.03	P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c		1.475,71			
C163000	01.01.1.03	P.Fin. U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c		3.288,00			

- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del decreto legge 78/2009 (conv. in L.

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8. di stabilire che il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
9. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa ricorrente;
10. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
11. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
12. di stabilire che alla liquidazione della somma spettante si procederà, a prestazioni eseguite, previa presentazione di regolare fattura e successivamente agli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia;
13. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 7° comma dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
14. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
15. di dare atto che ai sensi e per le finalità della Legge 241/1990, responsabile del presente procedimento è la sottoscritta;
16. di dare atto altresì dell'insussistenza di conflitti di interesse con il soggetto affidatario, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 7 del Codice di comportamento del Comune di Campi Bisenzio, anche in riferimento agli altri soggetti intervenuti nel procedimento.

La Dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa